

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1088-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio (deliberato l'8 ottobre 1970 dalla 8^a Commissione permanente, Agricoltura e foreste, in sede deliberante) degli articoli 1 e 2 dal

disegno di legge n. 1088

(« Applicazione dei regolamenti comunitari nel settore zootecnico e in quello lattiero-caseario nonché in materia di contabilità agraria »)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEDATI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

e col Ministro della Sanità

(RIPAMONTI)

Applicazione dei regolamenti comunitari nel settore zootecnico
e in quello lattiero-caseario

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai fini della concessione agli agricoltori interessati del premio previsto dagli articoli 1 e 5 del regolamento n. 1975/69 adottato dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee il 6 ottobre 1969, concernente l'istituzione di un regime di premi di macellazione delle vacche e di premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce, con proprio decreto emanato e di concerto con il Ministro per la sanità, le modalità per l'istruttoria delle domande e per l'erogazione dei premi suddetti, da corrispondersi per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura nella misura e alle condizioni previste dal citato regolamento comunitario e dal relativo regolamento d'applicazione n. 2195/69 adottato dalla Commissione delle Comunità europee il 4 novembre 1969.

La macellazione delle vacche, oltre che nei macelli riconosciuti ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 26 giugno 1964, n. 433/64, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, può aver luogo in tutti i macelli comunali in cui è assicurata la presenza di un veterinario ufficiale.

Gli agricoltori beneficiari di premi, che non rispettino, entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di concessione dei premi, l'impegno di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 6 del citato regolamento delle Comunità europee n. 1975/69, sono tenuti alla restituzione allo Stato degli importi liquidati, maggiorati della metà.

Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 6.250 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1970.

Art. 2.

All'onere di lire 6.250 milioni di cui al precedente articolo si provvede con una corrispondente aliquota dei mutui da contrarre nell'anno finanziario 1970 ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 ottobre 1966, numero 910, intendendosi corrispondentemente ridotta, di pari importo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, lettera l), della stessa legge, per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.